



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. 23 Maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTA la Legge 23 Agosto 2004 n. 239 *"Norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia"*;

VISTO il D.M. 21 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico *"Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo"*;



VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata, dal rappresentante della Regione Lombardia, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 15.09.2011 dalla Società EDISON Stoccaggio S.p.a. relativa al progetto "Sviluppo integrato di stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Bagnolo Mella ai fini del rilascio della concessione di stoccaggio Bagnolo Mella" da realizzarsi in Regione Lombardia, nei Comuni Bagnolo Mella, Capriano del Colle e Dello, tutti in provincia di Brescia;

PRESO ATTO che la Società Edison Stoccaggio S.p.a. ha provveduto, con pubblicazione sui quotidiani "La Repubblica" e "Quotidiano Nazionale", in data 16.09.2011, ad avvisare il pubblico dell'avvenuto deposito della documentazione di rito per la pubblica consultazione;

PRESO ATTO che la Società Edison Stoccaggio S.p.a. in data 13.01.2012, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 334/99, ha dato comunicazione al pubblico sui quotidiani "La Repubblica" e "Quotidiano Nazionale" dell'avvenuto deposito del "Rapporto Preliminare di Sicurezza" presso il Comitato Tecnico della Lombardia e i medesimi uffici presso cui era già stata depositata la documentazione di VIA;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A. in data 15.09.2011, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono pervenute le osservazioni riportate nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 916 del 20.04 2012. Nel sopra citato parere si è tenuto conto, oltre che di tali osservazioni, anche delle controdeduzioni fornite dal Proponente in data 27.01.2012 alle osservazioni del 16.09.2011 presentate dal Comune di Capriano del Colle;
- dopo i termini previsti dal sopracitato art. 24 comma 4, e comunque oltre la conclusione dell'istruttoria tecnica, sono pervenute le seguenti delibere:
 - Comune di Dello Delibera n. 43 del 08.05.2012;



A

- Comune di Capriano del Colle Delibera n. 8 del 20.03.2012;
- gli elementi di contrarietà evidenziati in tali delibere sono riconducibili a quelli contenuti nelle osservazioni prese in esame dalla Commissione VIA e VAS nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che il progetto riguardante lo *“Sviluppo integrato di stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Bagnolo Mella ai fini del rilascio della concessione di stoccaggio Bagnolo Mella”* con attività da realizzarsi nei Comuni di Bagnolo Mella, Capriano del Colle e Dello, è ricompreso tra gli impianti di cui all'allegato II punto 17) *“Stoccaggio di gas naturale e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi”* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che

- Il progetto di *“Sviluppo integrato di stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Bagnolo Mella”* prevede la conversione di un campo di produzione di gas naturale esaurito in campo di stoccaggio, fino al raggiungimento del 100% della pressione statica originaria del giacimento. La capacità stimata di working gas è pari a 88 MSm³ (milioni standard metri cubi), la portata di punta in erogazione e in iniezione sarà pari a 0.6 MSm³/g, e il cushion gas è stimato pari a 18 MSm³;
- il giacimento esaurito a gas naturale *“Bagnolo Mella”* ricade all'interno della Concessione di coltivazione *“Bagnolo Mella”* (titolarità esclusiva di ENI S.p.A.) e ricomprensente, oltre al giacimento di Bagnolo Mella, anche quello di Leno;

CONSIDERATO che il progetto di riconversione prevede:

- una operazione di work-over (interventi di manutenzione e/o sostituzione delle attrezzature di fondo) per il ricompletamento del pozzo Bagnolo Mella 8;
- la realizzazione di una Centrale di trattamento (con capacità pari a 0.6Sm³/g) e di compressione (potenza pari a 1.2 MW). La Centrale sarà realizzata ampliando l'area attualmente occupata dal pozzo BM-8 e da altre apparecchiature a servizio delle attività di coltivazione;
- la realizzazione di un metanodotto (DN 200) (8”), di lunghezza di circa 3.2 km per la connessione della Centrale alla Rete Nazionale Gasdotti (RNG);
- la costruzione di una stazione di misura nel punto di allaccio alla rete.

PRESO ATTO che il progetto non ricade in alcuna area protetta né interferisce con aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), collocandosi le più prossime ad una distanza di oltre 18 km;



ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 916 del 20.04.2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito di 24 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota DGPBAAC/34.19.04/20612 del 20.07.2012, costituito di 5 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che seppur sollecitata in data 30.07.2012 la Regione Lombardia non ha fatto pervenire il proprio parere di competenza;

ACQUISITA la Relazione Finale redatta dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS concernente *“l'aggiornamento delle prescrizioni afferenti al monitoraggio microsismico, geodetico e termodinamico per le attività di stoccaggio di gas in strutture geologiche profonde”* costituita di 22 pagine e approvata dalla medesima Commissione nell'Assemblea Plenaria del 13.12.2013 che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario, alla luce delle risultanze degli approfondimenti contenuti nella sopra detta Relazione, integrare ed aggiornare il quadro prescrittivo del precedente parere n. 916 del 20.04.2012;

PRESO ATTO che con nota dell'11.06.2012 (DVA-2012-0015304 del 26.06.2012) a firma congiunta dei rappresentanti di Edison Stoccaggio S.p.a. e GDF Suez Energia Italia S.p.a. si comunica il trasferimento del ruolo di Rappresentante Unico, per il progetto di stoccaggio per il giacimento “Bagnolo Mella”, alla Società GDF Suez Energia Italia S.p.A.

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- con nota del 01.08.2012 la Società GDF Suez Energia Italia S.p.a. ha comunicato lo stato di avanzamento relativo alle autorizzazioni da acquisire:
 - risulta ancora da acquisire da parte della Provincia di Brescia, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e l'Autorizzazione agli scarichi idrici relativi alle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 medesimo decreto legislativo. Il proponente



- dichiara che sarà possibile inoltrare le relative domande di autorizzazione all'Autorità competente, appena disponibili le informazioni necessarie acquisibili solo nella fase di progetto esecutivo;
- la documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione del progetto sarà presentata al Comune di Capriano del Colle e del Comune di Dello contestualmente alla denuncia di inizio attività;
 - nel prendere atto che le autorizzazioni di cui sopra sarà possibile acquisirle solo in fase di progettazione esecutiva, si fa salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.
 - sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto, presentato dalla Edison Stoccaggio S.p.A., la cui titolarità è stata successivamente trasferita alla Società GDF Suez Energia Italia S.p.a., con sede legale in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 - 00196 Roma denominato *"Sviluppo integrato di stoccaggio di gas naturale nel giacimento di Bagnolo Mella" localizzato nei Comuni di Bagnolo Mella, Capriano del Colle e Dello in Provincia di Brescia*", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1:

Art. 1

Quadro Prescrittivo

Sezione A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

- A.1) la pressione massima in fase di esercizio non potrà superare la pressione originaria pari a 136.1 kg/cm²; eventuali modifiche che riguardino l'esercizio dell'impianto con pressioni superiori a quella originaria dovranno essere assoggettate a VIA;



A.2) il progetto della rete di monitoraggio microsismico dovrà essere reso coerente alle indicazioni di seguito esposte; qualora dovessero presentarsi delle difficoltà e/o difformità rispetto alle stesse nella realizzazione della predetta rete, dovrà essere data tempestiva informazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare:

A spese del proponente:

- a) dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio microsismico (secondo le indicazioni progettuali presentate dal Proponente stesso), condivisa dalle strutture competenti indicate dalla o dalle regioni interessate, in grado di determinare la massima accelerazione del suolo provocata da un terremoto riconducibile alle attività di stoccaggio, ed in grado di ubicare i sismi fino a Magnitudo pari a 0,9 a tale rete dovrà essere associato un sistema di riconoscimento ed ubicazione degli eventi, anche tramite le "forme d'onda", tale da consentire una valutazione in tempo sufficientemente breve della microsismicità significativa;
- b) per l'ubicazione dei terremoti deve essere utilizzato un modello sismico del sottosuolo basato su di una ricostruzione geologico - strutturale completa che includa tutti i dati disponibili, compresi i dati di pozzo e i dati geofisici ricavati da sismica a riflessione; il modello dovrà essere in grado di ubicare gli ipocentri dei sismi allo scopo di valutare se essi siano o meno associabili a specifiche faglie;
- c) con tale rete dovrà essere realizzato un monitoraggio sismico della durata di almeno 1 anno consecutivo prima dell'avvio delle attività di stoccaggio (cioè prima che vengano variate le pressioni nel sottosuolo tramite la reiniezione/estrazione di fluidi) al fine di determinare la condizione di micro sismicità locale ante-operam;
- d) la rete microsismica dovrà coprire un'area tale da comprendere almeno tutta la proiezione in superficie del giacimento e le stazioni di misura dovranno essere in grado di registrare sismi in un raggio di almeno 5 km dai "fondo-pozzo". Qualora la micro sismicità riconducibile alle attività di esercizio dello stoccaggio eguagli o superi la Magnitudo Locale di 3.0, dovranno essere adottati dal soggetto gestore responsabile tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la Magnitudo Locale massima dei sismi a valori inferiori a 2.0; del problema insorto e di tutte le azioni attivate di conseguenza deve essere fornita una reale quanto immediata informazione agli uffici competenti della Regione (o delle regioni) interessata e dello Stato, che saranno indicati nel provvedimento di autorizzazione;




- e) a seguito del monitoraggio microsismico di almeno due anni consecutivi di attività - a partire dall'inizio della gestione nelle condizioni di nuova autorizzazione - e nel caso il monitoraggio evidenzi limiti tecnici - potranno essere ridefinite le caratteristiche della rete microsismica;
 - f) il monitoraggio microsismico dovrà continuare per l'intera vita dello stoccaggio. Successivamente alla chiusura eventuale dello stoccaggio il monitoraggio microsismico dovrà comunque continuare per un periodo definito dall'Autorità competente sulla base delle conoscenze acquisite durante tutto il periodo di monitoraggio;
 - g) i dati relativi al monitoraggio microsismico dovranno essere resi pubblici sia agli Enti che ai cittadini residenti nelle aree interessate secondo forme e modalità che verranno ritenute più opportune;
- A.3) per l'effettuazione del monitoraggio geodetico del giacimento in esame il proponente dovrà installare in un pozzo espressamente dedicato una serie di moduli strumentali consistenti in geofoni triassiali e inclinometri integrati in una serie di "moduli strumentati" distanziati di alcune decine di metri e posti nella parte inferiore del pozzo (sotto, dentro e sopra i livelli di stoccaggio);
- A.4) al fine del monitoraggio della subsidenza il rilievo della deformazione al suolo dovrà essere eseguito tramite analisi interferometrica dei dati satellitari radar (InSAR senso lato) con le più aggiornate tecniche di elaborazione dei dati. Ove necessario l'analisi dovrà utilizzare i dati rilevati su un numero adeguato di "scatters" permanenti. I rilievi interferometrici dovranno essere calibrati con dati provenienti da una rete GPS differenziale ed estendersi sulla superficie ad un'area con dimensioni lineari almeno doppie di quelle della struttura geologica dello stoccaggio. Dovranno essere fornite sia le mappe di deformazione verticale che quelle di deformazione Est-Ovest; ove tecnicamente possibile anche le mappe di deformazione Nord-Sud. Le deformazioni rilevate dovranno essere modellate tramite un adeguato modello geologico-stratigrafico-strutturale, al fine di valutare se vi siano isteresi nella deformazione, identificare eventuali faglie criticamente stressate e determinare i volumi di roccia di possibile accumulo degli stress. Le mappe di deformazione al suolo dovranno essere realizzate anche nei periodi intermedi del ciclo di stoccaggio;
- A.5) il Proponente dovrà assicurare l'effettuazione di un monitoraggio per l'ottimizzazione della gestione dei fluidi di giacimento per l'acquisizione in continuo dei dati termodinamici di testa e fondo pozzo, in corrispondenza di uno o più pozzi significativi ai fini della valutazione del comportamento dei fluidi e degli eventuali spostamenti dell'acquifero di fondo. Tale operazione potrà essere effettuata attraverso la discesa di *memory-gauges* nei pozzi ritenuti



idonei. I risultati dovranno essere trasmessi con cadenza almeno annuale al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza;

- A.6) dovrà essere realizzato un modello numerico polifasico policomponente del flusso nei mezzi porosi del giacimento che includa il trasporto attraverso la porosità primaria e la fratturazione; il modello dovrà essere calibrato con tutti i dati a disposizione ed usato in fase di esercizio per l'analisi dei dati di monitoraggio;
- A.7) la perforazione del pozzo dovrà essere attuata con le modalità riportate e definite nella documentazione di progetto presentata;
- A.8) nella fase di work over del pozzo BM8 dovranno essere raccolte eventuali ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche fisico meccaniche delle rocce costituenti il serbatoio e il cap rock; tale studio dovrà essere finalizzato alla verifica delle previsioni progettuali, con riferimento alla struttura geologica profonda;
- A.9) nella fase di perforazione vengano rilevati ulteriori dati riguardanti sia le falde idriche superficiali che quelle più in profondità, verificando le possibili interferenze con l'opera in progetto che dovranno essere impedito;
- A.10) dovrà essere effettuato l'accertamento che il sistema sia geologicamente chiuso; dovrà essere evidenziata, in particolare, la possibilità di eventuali zone di spillo o travaso;
- A.11) sia effettuata una valutazione delle pressioni di esercizio in relazione a quelle definite nel modello iniziale, anche sulla base dei fattori di sicurezza applicati;
- A.12) prima dell'inizio delle attività di realizzazione delle opere di progetto, il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni territoriali necessarie sulla base dell'attuale normativa a livello regionale, provinciale e comunale; default Regione;
- A.13) nella realizzazione della centrale dovranno essere adottate tutte le precauzioni opportune ad evitare possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possono raggiungere la falda superficiale;
- A.14) riguardo alla pressione sonora dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite delle emissioni anche in corrispondenza dei recettori risultati più esposti, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio;
- A.15) relativamente al Piano di monitoraggio degli impatti acustici in fase di costruzione e in fase di esercizio dell'impianto:
- a) la rete di monitoraggio del rumore proposta per la fase di esercizio dell'impianto, dovrà essere predisposta contemporaneamente all'apertura del cantiere; in particolare le centraline di misura andranno posizionate in



modo da rilevare i livelli di immissione del rumore nei pressi dei ricettori sensibili ubicati nei pressi dei diversi cantieri così come individuati nel relativo elaborato del SLA;

- b) particolare attenzione dovrà essere dedicata alle fasi di perforazione del pozzo e ai livelli di immissione (notturni, diurni e differenziali) del rumore in corrispondenza dei ricettori esposti; in particolare dovrà essere verificato l'eventuale superamento dei valori limite di immissione e, se del caso, adottate misure di mitigazione sia sulla sorgente che sul recettore;
 - c) il numero, la posizione delle centraline e il programma di misure dovranno essere concordati con ARPA Lombardia;
 - d) qualora in fase di costruzione dell'impianto e perforazione del pozzo, i livelli di immissione del rumore ai ricettori esposti, diversamente dalle simulazioni prodotte, superassero i limiti assoluti e/o differenziali di legge, il Proponente dovrà predisporre sistemi di insonorizzazione aggiuntivi in modo da assicurare il rispetto degli stessi limiti, con particolare riferimento e attenzione alle vicine Cascina Migliorati e Cascina Movico;
- A16) durante le attività di cantiere, dovrà essere limitato all'indispensabile l'utilizzo di mezzi e macchinari, e tutti i mezzi dovranno essere in buone condizioni di manutenzione;
- A17) al fine di limitare la produzione di polveri nei cantieri, si dovrà procedere in caso di necessità alla bagnatura delle gomme degli automezzi e alla umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti;
- A18) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e persistenti; il Proponente dovrà presentare anticipatamente all'ARPA Lombardia il programma fanghi previsto per la perforazione, con le schede di sicurezza dei materiali;
- A19) il Proponente dovrà comunicare all'ARPA Lombardia i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti, compresi quelli derivanti dalla perforazione, e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonché il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti;
- A.20) prima della sua restituzione ad un corpo idrico superficiale, l'acqua di spiazamento per la verifica del gasdotto dovrà essere analizzata per verificarne l'idoneità;
- A.21) il Proponente dovrà trasmettere all'ARPA Lombardia il cronoprogramma delle perforazioni, almeno 30 giorni prima della data inizio lavori; dovrà altresì



concordare un programma di sorveglianza durante le fasi di perforazione di tutti i pozzi;

A.22) relativamente al monitoraggio degli impatti sulla qualità dell'aria in fase di costruzione e di esercizio:

- a) il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10) dovrà essere predisposto in accordo con ARPA Lombardia e le stazioni dovranno misurare, in fase di esercizio, oltre alle polveri, anche NOx, O₃, CO e NMVOC (Composti Organici Volatili non Metanici) relativamente alle emissioni del compressore; il numero e l'ubicazione delle stazioni di misura e il programma di monitoraggio andranno concordati con ARPA Lombardia;
- b) entro un anno (primo ciclo) dall'entrata in funzionamento del nuovo impianto dovrà essere presentata ad ARPA Lombardia e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione aggiornata riguardante la valutazione delle emissioni sia fugitive che puntuali del gas;


A.23) al fine di controllare eventuali impatti sulla falda prodotti in fase di esercizio da rilasci o sversamenti accidentali di sostanze contaminanti, dovranno essere predisposti almeno due piezometri: uno a valle (idrogeologico) della centrale ed uno a monte; il numero, l'ubicazione e profondità dei pozzi attrezzati a piezometri, i parametri da monitorare e il programma di misure, saranno concordati con ARPA Lombardia;

A.24) tutte le infrastrutture obsolete presenti dovranno essere recuperate e adeguatamente smaltite da parte del soggetto interessato; nella fase di scavo dovranno essere recuperate anche le preesistenti tubature, ove ancora esistenti, ed avviate a smaltimento;

A.25) il mascheramento dell'area della centrale dovrà essere attuato con una idonea architettura vegetale, adeguata anche ad una valorizzazione dello stesso paesaggio vegetale esistente, utilizzando allo scopo, specie arboree ed arbustive autoctone;

A.26) l'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto;

A.27) il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse



necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione.

Si raccomanda inoltre che il Proponente, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, stipuli un accordo con i Comuni interessati finalizzato alla definizione di misure compensative degli impatti ambientali generati dall'esercizio dell'impianto.

Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Per quanto riguarda la tutela paesaggistica:

B.1) il progetto esecutivo dovrà essere integrato e corredato da specifici elaborati progettuali di armonizzazione del nuovo insediamento con il contesto paesaggistico. Il progetto dovrà tenere conto, anche nella percezione visiva a distanza, del rapporto con le architetture storiche e tradizionali, nonché con le colture ed il complesso sistema agricolo tradizionale. Tale progetto dovrà comprendere lo studio, l'indicazione e l'ottimale dislocazione della sistemazione degli impianti vegetazionali, attraverso l'impiego di essenze tipiche della zona e contenere il piano di accrescimento delle specie selezionate in diretto riferimento alla soluzione progettuale individuata. Il progetto dovrà essere predisposto da un esperto architetto paesaggista o almeno prevedere la collaborazione di tale figura professionale;

Per quanto riguarda la tutela archeologica:

- B.2) dovrà essere effettuata una ricognizione archeologica preliminare di superficie;
- B.3) dovrà essere effettuata una ricognizione dei dati d'archivio;
- B.4) dovranno essere condotte verifiche preventive, tramite sondaggi archeologici mirati nelle aree individuate sulla base delle ricognizioni di cui ai punti B.2) e B.3);
- B.5) nel caso di ritrovamenti archeologici dovranno essere eseguiti saggi mirati o scavi in estensione a cura di una ditta archeologica specializzata che operi sotto la direzione dell'Ufficio della Soprintendenza archeologica della Lombardia;
- B.6) durante l'esecuzione dei lavori di scavo, anche se di minima entità, dovrà essere assicurata, lungo tutto il tracciato, adeguata sorveglianza;

Art. 2

Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.



Sez. A) *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.*

Prescrizioni: A.1), A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizione: A.2a)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizione: A.2b)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.2c), A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.2d), A.2g) e A.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizione: A.2e)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: DURANTE LA FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizione: A.2f)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POSTR OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.6), A.11)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio



Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Enti coinvolti: Ministero dello Sviluppo Economico

Prescrizione: A.9)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizioni: A.13), A.14)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – in corso di realizzazione delle opere

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizioni: A.15)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere e fase di esercizio

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizioni: A.16), A.17), A.18), A.19)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizioni: A.20), A.21)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – prima dell'avvio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizioni: A.22a), A.23)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizione A.22b)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERA – entro il primo anno di esercizio

Ente Vigilante: ARPA Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.24), A.26)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - Prima della conclusione dei lavori

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizione A.25)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – prima della conclusione dei lavori

Ente Vigilante: ARPA Lombardia



Enti coinvolti: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizione: A.27)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERA - entro tre anni dalla scadenza della concessione di stoccaggio

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni: B.1) e B.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni B.2) e B.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - prima dell'avvio dei lavori

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizione B.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Enti coinvolti: Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia

Prescrizione B.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

La documentazione progettuale relativa all'ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dovrà essere sottoposta al parere della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e delle Soprintendenze di settore competenti per territorio.

Art. 3
Disposizioni Finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società GDF Suez Energia Italia S.p.a., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Brescia, ai Comuni di Bagnolo Mella, Capriano del Colle e Dello, all'ARPA Lombardia nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.



Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società GDF Suez Energia Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S. e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

